



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE

composta da

dott. Maria Teresa Spanu	Presidente
dott. Donatella Aru	Consigliere
dott. Enzo Luchi	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. _____ del ruolo generale degli affari contenziosi civili
per l'anno **2023**, promossa da
_____, residente a _____,
in proprio e in qualità di legale rappresentante della _____
_____, **S.R.L. (c.f. _____)**, con sede a _____, e _____
(c.f. _____), residente a _____, tutti elettivamente domici-
liati a Cagliari presso l'avv. Marcello Colamatteo che, unitamente all'avv. Al-
berto Ippolito, li rappresenta e difende per procura in atti,

ricorrenti in riassunzione

contro

_____, **S.P.A. in persona del legale rappresentante (c.f. e p. i. _____)**, con sede a _____ ed elettivamente domiciliata a _____ presso

l'avv. _____ del Foro di _____ e l'avv. _____ del Foro di _____, che la rappresentano e difendono per procura in atti,

convenuta in riassunzione

e con l'intervento di

_____ s.p.a., in persona del legale rappresentante (già _____ s.r.l., c.f. _____), con sede a _____, quale rappresentante di _____ **in persona del legale rappresentante (c.f. _____)**, con sede a _____ ed elettivamente domiciliata a _____ presso l'avv. _____, che la rappresenta e difende per procura in atti,

intervenuta in giudizio

e con il successivo intervento di

_____ s.p.a., in persona del legale rappresentante (già _____ c.f. _____), quale rappresentante di _____ **SPV S.R.L. in persona del legale rappresentante (c.f. _____)**, con sede a _____ ed elettivamente domiciliata a _____, presso l'avv. _____, che la rappresenta e difende per procura in atti,

intervenuta in giudizio

La causa è stata decisa sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse dei ricorrenti in riassunzione: voglia la Corte d'appello di Cagliari, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio:

“Voglia la Corte d'Appello, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, contrariis reiectis, accogliere il presente gravame e per

l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertare e dichiarare:

In accoglimento del gravame proposto dall'appellante, Voglia riformare la sentenza impugnata e disporre idonea Consulenza Tecnica d'Ufficio avente per oggetto i rapporti c.c. n. _____ e c.c. n. _____ ed aventi ad oggetto per ciascuno di essi i seguenti quesiti: a) calcolare il tasso di interesse effettivo globale medio annuo, tenendo presente le operazioni di accredito effettivo delle valute dal giorno in cui la Banca ha acquisito o perduto la disponibilità dei correlativi importi; b) determinare l'esatto dare-avere tra le parti in causa in base ai risultati del ricalcolo con eliminazione:

-in caso di applicazione dell'art. 1815 comma II codice civile, di tutti gli interessi, spese e commissioni (escluse le imposte e le tasse); -in ogni caso, con eliminazione dell'anatocismo, dell'usura, degli interessi ultralegali, delle commissioni di massimo scoperto, delle spese dentro e fuori scalare non legittimamente patuite, e di quanto illegittimamente preteso dalla Banca, con applicazione tempo per tempo di interessi legali e rivalutazione monetaria, affinché il ricalcolo operato tenga conto delle deduzioni e contestazioni della difesa degli odierni appellanti formulate nel corso del giudizio di primo grado e in appello, per poi accogliere le seguenti conclusioni:

IN VIA PRINCIPALE:

a) pronunciarsi sulla illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e sulla applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché sulla prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali;

c) rideterminare “il dare ed avere” tra le parti in costanza dei rapporti dedotti in narrativa, ordinando il ricalcolo sull'intero rapporto secondo legge, senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni e come in narrativa;

In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di tutti i gradi di giudizio, compreso il giudizio davanti alla Corte di Cassazione.

Nell'interesse della **Chic** **di** **di** **s.r.l. e di** **SPV**

A) Rigettare l'appello avversario, con conferma integrale della sentenza di primo grado, se del caso anche in forza delle eccezioni rimaste assorbite e riproposte in parte motiva, tra cui il difetto di legittimazione attiva e la prescri-

zione decennale.

B) Con vittoria di spese e compenso del giudizio d'appello, ivi compreso il giudizio di rinvio.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La _____ s.r.l. (intestataria) ed _____ (suoi fideiussori) citarono in giudizio la _____ s.p.a., esponendo che, nel gennaio 1987, la società aveva acceso due conti correnti (c/c n. _____, con apertura di fido di euro 50.000,00, già chiuso, e il c/c n. _____, con affidamento di euro 100.000,00, ancora in essere) e chiedendo che fosse accertata e dichiarata la nullità delle clausole relative: *i)* alla variazione unilaterale, da parte della banca, del tasso passivo degli interessi, mai approvata, con conseguente applicazione di un tasso non pattuito; *ii)* alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori; *iii)* alla commissione di massimo scoperto; *iv)* alla illegittima antergazione e postergazione delle valute a esclusivo vantaggio della banca; *v)* agli interessi superiori al tasso soglia nel corso di determinati periodi dei due rapporti.

Gli attori domandarono, inoltre, che, per effetto della invocata declaratoria della nullità delle clausole anzidette e dell'accertamento degli addebiti effettivamente dovuti, il Tribunale provvedesse alla integrale rideterminazione dell'esatto dare e avere tra le parti, con condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite nonché al risarcimento dei danni per violazione del dovere di buona fede contrattuale.

La _____ e il _____, dal canto loro, chiesero dichiararsi la loro liberazione, ex art. 1956 c.c., quali fideiussori rispetto a una obbligazione futura.

1.1 Con la sentenza n. 1358/2017, il Tribunale di Cagliari:

a) considerò inammissibile la domanda di condanna in costanza di rapporto con riferimento al conto corrente n. _____, in quanto rapporto ancora in essere;

b) rigettò tutte le (altre) domande degli attori e, in particolare:

- quelle di accertamento dei vizi del rapporto di conto corrente e di rideterminazione del saldo, sul presupposto che non fossero state adeguatamente documentate, atteso che non erano stati prodotti in giudizio i contratti e tutti gli estratti conto relativi all'intera durata dei rapporti suddetti, difettando tutti quelli relativi al periodo antecedente il 31 gennaio 1999 e che non potesse ovviarsi a tale lacuna probatoria mediante l'accoglimento dell'istanza di cui all'art. 210 c.p.c.;
- quella di liberazione dei fideiussori, stante la coesistenza della qualità di garanti e di socio/amministratore della società debitrice.

1.2 Con la sentenza n. 1141/2018, questa Corte d'appello respinse l'impugnazione proposta dalla società correntista e dai due fideiussori, in quanto ritenne:

- i) corretta la declaratoria di inammissibilità della domanda di ripetizione azionata in relazione a un contratto in essere;
- ii) strumentale la domanda di accertamento e rettifica del saldo rispetto a quella di indebito, con onere della prova a carico esclusivo della parte attrice/appellante;

- iii) necessaria, per la domanda di accertamento, la produzione del contratto e della serie integrale degli estratti conto;
- iv) impossibile, per gli attori/appellanti, supplire alla mancanza degli estratti conto ultradecennali mediante l'istanza *ex art. 119 T.U.B.*;
- v) inammissibile, in via suppletiva, la richiesta di ordine di esibizione *ex art. 210 c.p.c.*;
- vi) impossibile addivenire a un accertamento con criteri presuntivi o approssimativi, risultando gli estratti prodotti insufficienti perché incompleti.

1.3 Per la cassazione della pronuncia di primo grado proposero ricorso, affidato a un unico motivo di impugnazione, la *Fininvest*, la *Fininvest* e il *Gruppo*, i quali denunciarono l'omessa pronuncia in ordine all'illegittimità dell'applicazione, nei rapporti in questione: *a)* di interessi passivi capitalizzati trimestralmente, attesa la nullità della clausola anatocistica; *b)* di interessi ultralegali; *c)* di interessi usurari; *d)* delle commissioni di massimo scoperto e delle ulteriori commissioni, valute e spese non validamente pattuite.

A fondamento della censura, i ricorrenti posero l'argomento per cui la circostanza che la domanda giudiziale avesse a oggetto l'intero rapporto non avrebbe precluso (ai giudici di primo e secondo grado) di rideterminare il dare-avere relativamente a una parte di esso, atteso che tale domanda (seppur parziale) era insita nella domanda originaria.

resistette.

Con ordinanza del 16 marzo 2023, n. 7697, la Suprema Corte accolse il ricorso, rilevando come la pronuncia di appello non avesse fatto corretta applica-

zione di principi già affermati in giurisprudenza e, pertanto, ribadì che:

- *nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dalla banca di danaro che afferma essere stato a costei indebitamente dato nel corso dell'intera durata del rapporto sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente relative alla misura degli interessi e al massimo scoperto, di applicazione di interessi in misura superiore a quella del tasso soglia dell'usura presunta, per come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, nonché di addebiti di danaro non previsti dal contratto, è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente riferiti all'intera durata del rapporto; con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di tali estratti periodici di conto corrente, egli, da un lato, non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, l'omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti del cessato rapporto a partire dal primo saldo (nella specie, a debito) dal cliente documentalmente riscontrato (Cass. n. 35979/2022);*

- *l'estratto conto [...] non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto. Esso consente di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto e, tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che*

l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili [...]: e, per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, quello stesso giudice può avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. n. 37800/2022).

Infine, la S.C. spiegò che la circostanza che la domanda giudiziale avesse a oggetto l'intero rapporto non avrebbe precluso la rideterminazione del dare/avere relativamente a una parte soltanto di esso e, ancora, che l'accertamento giudiziale della dedotta mancanza di causa degli addebiti sui due conti correnti (per oneri finanziari derivati da clausole contrattuali nulle) non aveva quale presupposto la fondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo, essendo vero, invece, il contrario.

Conseguentemente, la Corte cassò la sentenza impugnata, con rinvio della causa a questa Corte distrettuale, per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

1.4 La società e i suoi fideiussori hanno riassunto il giudizio davanti a questa Corte, esponendo una sintesi dei precedenti gradi di giudizio e formulando le domande trascritte.

ha resistito.

In qualità di cessionaria di [redacted], in forza di contratto stipulato in data 24 giugno 2022 ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 d.lgs. n. 385/1993, è intervenuta in giudizio [redacted] s.r.l., la quale:

- a) ha illustrato di essere divenuta cessionaria di tutti i crediti pecuniari identificabili secondo i criteri indicati nel relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il [redacted] 2022;
- b) ha spiegato come tra questi crediti sia compreso anche quello relativo al conto corrente n. [redacted];
- c) ha confermato le domande e le eccezioni proposte dalla propria dante causa.

Con successiva comparsa, è intervenuta in giudizio, in qualità di cessionaria di [redacted], in forza di contratto stipulato in data [redacted] 2022 ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 d.lgs. n. 385/1993, [redacted] SPV s.r.l., la quale ha illustrato di essere succeduta nella titolarità del credito sopra indicato.

Istruita con c.t.u., la causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte.

* * *

2. A seguito del rinvio disposto dalla Suprema Corte, che ha cassato la precedente sentenza di questa Corte per violazione dei principi in materia di accertamento delle nullità contrattuali e di rideterminazione del saldo nei rapporti di conto corrente bancario, il presente giudizio è circoscritto:

- all'accertamento della nullità delle clausole contrattuali dedotte;
- alla conseguente rideterminazione del saldo dei due rapporti di conto

corrente;

- all'esame della prescrizione nei limiti del suo riflesso sul saldo.

Restano estranee, in quanto non devolute nel giudizio di rinvio, le ulteriori questioni (tra cui quella relativa alla posizione dei fideiussori).

La Corte di Cassazione ha chiarito che la mancata produzione della serie integrale degli estratti conto non preclude l'accertamento giudiziale del dare-avere per il periodo documentato, dovendo il giudice procedere alla ricostruzione del saldo a partire dal primo saldo disponibile e potendo avvalersi, a tal fine, della consulenza tecnica d'ufficio; ha altresì precisato che l'accertamento delle invalidità contrattuali non presuppone l'accoglimento della domanda di ripetizione, ma ne costituisce il necessario antecedente logico.

In conformità a tale criterio, si è proceduto attraverso una ctu che ha provveduto alla ricognizione della documentazione contrattuale e contabile disponibile, con precisa individuazione dei periodi documentati e conseguente rideeterminazione dei saldi mediante eliminazione delle poste non validamente pattuite, con applicazione dei tassi sostitutivi nei periodi privi di valida pattuizione.

2.1 Con riferimento al rapporto n. _____, la documentazione contrattuale prodotta dalla banca non consente di ritenere provata la valida pattuizione delle condizioni economiche applicate al conto corrente.

L'unico documento contrattuale rinvenuto in atti è costituito dalla scheda firme del conto corrente n. _____ (già n. _____), datato 9 marzo 1994 e dalla sua successiva modifica del 12 giugno 1996 (*cf.* allegato 6.1 della comparsa _____) non contenente alcuna previsione relativa a tassi, spese,

commissioni o capitalizzazione degli interessi (tanto risulta confermato anche dalla ctu, pag. 18).

Ne deriva che, per il rapporto di conto corrente in sé considerato, non risultano validamente pattuiti:

- gli interessi debitori ultralegali;
- la commissione di massimo scoperto;
- spese e commissioni ulteriori (sotto varie denominazioni);
- la capitalizzazione periodica degli interessi.

La produzione della sola scheda firme non è, infatti, idonea a dimostrare la pattuizione scritta delle condizioni economiche, poiché risulta documentata esclusivamente l'apertura del rapporto e l'identificazione dei soggetti legittimati a operare sul conto, ma non la regolamentazione economica del rapporto. La mancanza di una clausola scritta e determinata impedisce, pertanto, di attribuire efficacia alle condizioni unilateralmente applicate dalla banca.

Quanto agli interessi debitori, la conseguenza non è l'azzeramento di ogni remunerazione del credito, bensì l'applicazione del criterio sostitutivo previsto dall'art. 117 T.U.B., secondo la metodologia recepita dalla ctu, che ha applicato i tassi BOT nei periodi privi di valida pattuizione e, solo dal momento in cui risultano prodotti contratti di apertura di credito recanti condizioni economiche determinate, le condizioni ivi espressamente pattuite. (ctu, pag. 18-19).

Tale criterio è conforme al *decisum* della Corte di Cassazione, poiché consente di non paralizzare la ricostruzione contabile per il solo fatto della incompletezza documentale, ma al tempo stesso evita di attribuire efficacia a condizioni economiche non validamente pattuite.

2.1.1 Deve essere specificamente esaminata anche la doglianza relativa alla commissione di massimo scoperto, oggetto delle originarie contestazioni e ricompresa nel perimetro del rinvio.

La Cassazione ha richiamato, tra le poste oggetto della domanda di accertamento e rideterminazione, anche le commissioni di massimo scoperto e le ulteriori commissioni non validamente pattuite, affermando che la mancanza della serie integrale degli estratti conto non impedisce l'accertamento delle nullità e la ricostruzione del saldo quanto meno per il periodo documentato.

Nel caso del conto corrente n. _____, la commissione di massimo scoperto non risulta pattuita nel documento regolativo originario del conto, essendo stata prodotta soltanto la scheda firme, priva di condizioni economiche con la sua successiva modifica.

Nel contratto di apertura di credito del 13 ottobre 2005 di euro 9.727,00 (doc. 6.3.b _____) è pattuita: c.m.s. 075%, c.m.s. oltre il limite del fido accordato 1,5%, pattuizione nulla per indeterminatezza dei criteri di applicazione della commissione.

L'applicazione da parte della banca di tali voci deve ritenersi, conseguentemente, priva di valido titolo negoziale, sicché la ctu ha coerentemente espunto la c.m.s. dalle competenze addebitate, rilevando che, nel periodo esaminato, erano state addebitate commissioni di massimo scoperto per euro 4.303,18, confluite nel complessivo ricalcolo delle competenze illegittime (ctu, pag.20).

2.1.2 Per quanto attiene alla capitalizzazione degli interessi, occorre sottolineare come il rapporto n. _____ sia sorto prima della delibera CICR del 2000.

Giacché non risulta prodotto alcun accordo scritto -successivo alla delibera e come tale- idoneo a introdurre validamente una clausola di capitalizzazione conforme al principio di pari periodicità degli interessi debitori e creditori (come confermato anche da ctu, pag. 19 es.), deve provvedersi al conteggio senza alcuna capitalizzazione.

Tra le due ipotesi elaborate dalla ctu, deve essere recepita quella senza capitalizzazione degli interessi (Cass., Sez. un., 2 dicembre 2010, n. 24418 e 17 agosto 2016, n. 17150), in applicazione del principio per cui ai fini dell'applicazione dell'anatocismo bancario a termini della delibera CICR del 9 febbraio 2000 in applicazione dell'art. 25, secondo comma, d. lgs. n. 342/1999, ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della suddetta delibera non assume rilievo né l'applicazione *de facto* delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza –per effetto della nullità che affligge le stesse– né l'eventuale modifica unilaterale disposta dalla banca a termini dell'art. 7, secondo comma, del. CICR cit., occorrendo una modificazione pattizia delle stesse a termini dell'art. 7, terzo comma, della delibera CICR cit., non essendo possibile stabilire che la modificazione successiva non sia peggiorativa (Cass., 14 ottobre 2025, n. 27460 e 29 ottobre 2025, n. 28599).

2.1.3 La doglianza relativa all'usura deve essere esaminata nonostante il suo esito non incida autonomamente sul risultato del ricalcolo.

La questione rientra nel perimetro delle contestazioni originarie esaminate dalla Cassazione, che ha richiamato anche l'applicazione di interessi in misura superiore al tasso soglia tra le ragioni poste a fondamento della domanda di ri-determinazione del saldo.

Nel caso concreto, tuttavia, la verifica dell'usurarietà delle condizioni concretamente applicate dalla banca non assume autonoma rilevanza decisiva, poiché il ricalcolo qui recepito non conserva le condizioni pattizie contestate, ma le espunge, sostituendo gli interessi non validamente pattuiti con i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 T.U.B.

In altri termini, la doglianza di usura resta assorbita non perché irrilevante in astratto, ma perché le clausole economiche applicate dalla banca sono già escluse dal ricalcolo per difetto di valida pattuizione. Una volta eliminati gli interessi ultralegali non pattuiti, la c.m.s. non validamente convenuta, le spese non documentate e la capitalizzazione illegittima, il saldo è stato rideterminato sulla base di criteri legali sostitutivi, sicché non residua utilità concreta nell'accertare se le condizioni originariamente applicate, ormai non recepite nel conteggio giudiziale, fossero anche eccedenti il tasso soglia.

Il rigetto o l'assorbimento della specifica censura di usura non comporta, dunque, alcuna conferma della legittimità delle condizioni applicate dalla banca, ma discende dal fatto che quelle condizioni non vengono poste a base del ricalcolo.

La tutela sostanziale perseguita dai correntisti viene pertanto già assicurata mediante la disapplicazione delle condizioni pattizie invalide e la sostituzione con i criteri legali.

2.1.4 Le difese della banca correntista impongono di esaminare la questione dell'esistenza dell'affidamento sul conto n. _____, perché essa incide direttamente sulla qualificazione delle rimesse anteriori al 17 marzo 2004 e, quindi, sull'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca (la domanda di accertamen-

to negativo del credito e di ripetizione è proposta con atto di citazione notificato il 17 marzo 2014).

La ctu ha ricostruito l'esistenza di un affidamento di euro 25.823,00 già dall'anno 1999, pur in assenza del relativo contratto scritto, valorizzando plurimi elementi convergenti: i contratti di apertura di credito del 13 ottobre 2005, nei quali si fa riferimento all'aumento di una linea di credito di euro 25.823,00 già concessa in data 6 maggio 1999; le liquidazioni trimestrali, dalle quali emerge l'applicazione di condizioni coerenti con la presenza di un fido; gli estratti conto, nei quali risultano indicazioni compatibili con l'esistenza della linea di credito (ctu, pag. 23).

La conclusione del ctu, secondo cui il conto deve essere considerato affidato, non viene recepita come mera affermazione tecnica, ma è condivisa da questo Collegio quale risultato di una valutazione probatoria complessiva, in applicazione del principio per cui la prova dell'affidamento può essere fornita per *facta concludentia* (Cass., 24 aprile 2024, n. 11016).

In tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale (quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segna-

lazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia), nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione (Cass., 19 gennaio 2026, n. 1137).

È vero che il contratto di affidamento anteriore al 2005 non è stato prodotto.

Tuttavia, la prova dell'esistenza del fido, ai fini della qualificazione delle rimesse, non richiede necessariamente la produzione del contratto scritto di affidamento, potendo essere desunta, come fatto storico, da elementi documentali gravi, precisi e concordanti, costituiti, nel caso di specie:

- dal riferimento negoziale contenuto nei contratti successivi a una linea di credito già concessa nel 1999;
- dalla misura dei tassi applicati dalla banca come tassi entro fido;
- dalla contabilizzazione del rapporto secondo modalità coerenti con un conto affidato;
- dalla circostanza, accertata dal ctu, che i saldi rettificati non avevano mai superato l'importo del fido ricostruito.

Di conseguenza, ai fini della prescrizione, deve essere accolta l'ipotesi principale elaborata dalla ctu: nel periodo anteriore al 17 marzo 2004 non emergono rimesse solutorie, poiché i versamenti risultano effettuati nell'ambito dell'affidamento e non oltre il limite del fido (pag. 23).

L'ipotesi alternativa prospettata dal ctu, che quantifica in euro 3.790,00 le somme non ripetibili sul presupposto che il fido fosse pari a zero (ctu, pag. 24), non deve essere recepita, perché presuppone una qualificazione giuridica del

rapporto non condivisa dal Collegio.

2.1.5 Ragioni di ordine sistematico suggeriscono di esaminare, a questo punto della trattazione, l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla banca in relazione a entrambi i rapporti di conto corrente.

La Suprema Corte ha chiarito che la banca ha sempre interesse alla valutazione della relativa eccezione anche quando si discuta di rideterminazione del saldo e non soltanto di condanna restitutoria. La prescrizione, infatti, può incidere sul saldo ricalcolato nella misura in cui impedisca di espungere dal conto pagamenti solutori ormai non più ripetibili (Cass., 11 aprile 2024, n. 9756).

Il criterio regolatore resta quello affermato dalla citata sentenza Sezioni Unite n. 24418/2010: nei rapporti affidati, le rimesse effettuate entro i limiti dell'affidamento hanno ordinariamente natura ripristinatoria della provvista, poiché non estinguono un debito esigibile della banca verso il correntista, ma ripristinano la disponibilità concessa; esse, pertanto, non costituiscono pagamento e non fanno decorrere la prescrizione dell'azione di ripetizione.

Diversamente, assumono natura solutoria le rimesse effettuate su conto scoperto o su saldo eccedente il limite dell'affidamento, perché in tal caso il versamento riduce un'esposizione immediatamente esigibile dalla banca. Solo rispetto a tali rimesse può operare la prescrizione decennale, decorrente dal pagamento.

La distinzione conserva rilievo anche quando il rapporto sia ancora aperto. Il fatto che il conto non sia chiuso non esclude in assoluto la prescrizione, poiché possono esservi versamenti solutori anche in corso di rapporto, quando il conto presenti uno scoperto non assistito da affidamento o quando le rimesse siano

effettuate su esposizione eccedente il limite del fido. In tali ipotesi, il pagamento di competenze illegittime maturate extra fido può integrare rimessa solutoria e, se anteriore al decennio rispetto all'atto interruttivo, può non essere ripetibile.

Questa è appunto la ragione per cui l'eccezione della banca non può essere dichiarata inammissibile o priva di interesse in astratto: essa deve essere scrutinata in concreto, verificando se, nel periodo rilevante, vi siano stati versamenti su saldo scoperto o extra fido.

Nel caso del conto r. . . , tale verifica è stata compiuta dal ctu: i saldi rettificati anteriori al 17 marzo 2004 non superano il fido di euro 25.823,00 (ricostruito *aliumde*); ne consegue che le rimesse non assumono natura solutoria e che l'eccezione di prescrizione non incide sul saldo.

In conclusione, all'esito della ricostruzione del saldo effettuato dal ctu sulla scorta dei criteri indicati dalla S.C., il saldo del conto n. . . (senza capitalizzazione alcuna) deve essere riconosciuto pari a euro 19.324,89 a credito della società correntista.

2.2 Sulla base di argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili, dovrebbe essere ricostruito il saldo del conto corrente n. . .

Peraltro, in conformità ai quesiti dell'Ufficio, la ctu non ha svolto l'indagine sulle rimesse solutorie, perché il quesito relativo alla prescrizione era stato formulato solo con riferimento al primo rapporto.

Quanto sopra argomentato in ordine all'interesse della banca a ottenere, comunque, un accertamento sull'eccezione di prescrizione anche quando si discuta della mera rideterminazione del saldo esclude che, con riferimento a questo

rapporto, possa procedersi a una definizione del procedimento.

Per questo secondo conto corrente, l'eccezione di prescrizione non può essere definita sulla base degli attuali esiti peritali e occorre rimettere la causa sul ruolo per l'integrazione dell'indagine tecnica, limitatamente alla individuazione delle eventuali rimesse solutorie anteriori al decennio, da accertare (all'evidenza) sul saldo rettificato e non sul saldo banca.

2.2.1 Tanto impone di separare la causa relativa al primo rapporto di conto corrente (n. ...), per il quale questa Corte può pronunciarsi rendendo una sentenza definitiva, dalla causa relativa al conto corrente n. ..., per la quale è, invece, necessaria un supplemento di accertamento tecnico che, peraltro, le parti potrebbero evitare provvedendo da sé -sulla scorta dei criteri già dati con questa sentenza- alla determinazione delle rimesse solutorie e ripristinatorie e alla determinazione delle somme eventualmente prescritte.

3. Conclusivamente, con riguardo a entrambi i rapporti di conto corrente per cui è causa, deve provvedersi alla dichiarazione di nullità delle clausole che prevedono interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto (o altre commissioni analoghe) e spese non pattuite.

Deve essere dichiarata anche l'illegittimità dell'applicazione di interessi anatocistici.

Per quanto riguarda il rapporto di conto corrente n. ..., in applicazione dei principi sopra richiamati, deve essere riconosciuto un saldo a favore della correntista di euro 19.324,89.

Per quanto riguarda, invece, il conto corrente n. ..., la causa tra la ... da una parte, e la banca e le società

minimi per tutte le fasi del primo grado,
medio per le fasi introduttiva e studio e al valore

minimi per tutte le fasi del primo grado,
medio per le fasi introduttiva e studio e al valore

minimi per tutte le fasi del primo grado,
medio per le fasi introduttiva e studio e al valore

minimi per tutte le fasi del primo grado,
medio per le fasi introduttiva e studio e al valore

- minimi per tutte le fasi del primo grado,
medio per le fasi introduttiva e studio e al valore

minimi per tutte le fasi del primo grado,
medio per le fasi introduttiva e studio e al valore

minimi per tutte le fasi del primo grado,
medio per le fasi introduttiva e studio e al valore

P.Q.M.

La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, nella causa tra la
s.r.l., e , da una parte, e s.p.a.,
dall'altra parte, con riguardo al rapporto di conto corrente n. ,

1. dichiara la nullità delle clausole che prevedono interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto (o altre commissioni analoghe) e spese non pattuite e dichiara l'illegittimità dell'applicazione di interessi anatocistici e, per l'effetto,
2. determina in euro 19.324,89 il saldo in favore della correntista e condanna s.p.a. al pagamento del relativo importo;
3. provvede con separata ordinanza per l'istruzione della causa, che deve proseguire per l'accertamento del saldo secondo i criteri indicati al paragrafo n. 3 della parte motiva e per la determinazione delle rimesse eventualmente prescritte;
4. condanna alla rifusione a favore della

€, in solido tra loro, delle spese processuali che liquida in:

- a) euro ,00 per compensi, euro per la maggiorazione per il numero delle parti ed euro per spese esenti, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per il giudizio di primo grado;
- b) euro per compensi, euro per la maggiorazione per il numero delle parti ed euro per spese esenti, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per il giudizio di appello;
- c) euro per compensi ed euro per la maggiorazione

per il numero delle parti, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per il giudizio di legittimità;

- d) euro per compensi, euro per la maggiorazione per il numero delle parti, euro per spese esenti e le spese di c.t.u. liquidate in data odierna, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per questo giudizio di rinvio.

Cagliari, 26 giugno 2026

Il Presidente

Il consigliere estensore

Maria Teresa Spanu

Enzo Luchi